

# COMUNE DI SALA CONSILINA

## STATUTO

Delibera n. 18 del 28/4/2004.

### TITOLO I

#### LA COMUNITÀ, L'AUTONOMIA, LO STATUTO

##### Art. 1 - La Comunità

1. Il Comune è l'Ente espressione della comunità locale dotato di autonomia costituzionalmente garantita.
2. L'ordinamento giuridico garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica all'attività politico-amministrativa-programmatoria del Comune.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
4. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderle fruibili dai cittadini, per concorrere all'elevazione della loro qualità di vita.
5. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

##### Art. 2 - L'autonomia

1. Il Comune, ai sensi dell'art.1 della legge costituzionale n.3/2001 che ha sostituito l'art.114 della costituzione, è un Ente locale autonomo con un proprio Statuto nonché con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
2. L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la formazione, con lo Statuto e con i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto e nei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. È titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.
5. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

6. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.
7. Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assume le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla relazione ed alla nazionalità.
8. L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
9. Il Comune per il raggiungimento dei detti fini promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
10. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.

### Art. 3 - Sede Comunale, Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha sede nel Capoluogo.
2. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
3. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazioni della Giunta Comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
4. Sia gli organi che le commissioni di cui al secondo comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del Comune.
5. Lo stemma ufficiale riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica in data 3.5.1990, è così descritto: "*STEMMA: d'azzurro, alla cortina di muro di rosso, mattonata di nero, fondata in punta e uscente dai fianchi, munita di tre postierle, poste due, una, di nero, essa cortina sostenente tre torri di rosso, mattonate di nero, merlate alla ghibellina di tre, chiuse e finestrate di nero, la torre centrale più larga e più alta, cui è appoggiata a sinistra la scala a pioli, alta quanto la torre, posta in banda alzata, sostenuta dalla cortina, di argento. Ornamenti esteriori da Città.*"
6. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.
7. Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Comunale.

### Art. 4 - Lo Statuto

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i Regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.
2. Lo Statuto è adottato dal Consiglio comunale con le modalità stabilite dalla legge.
3. Le modificazioni e le integrazioni dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio con le stesse modalità previste dalla legge per la sua approvazione.
4. Le modifiche di iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati.
5. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

- 6.** Lo Statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
- 7.** Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo i principi della legalità, della efficienza, della solidarietà e della partecipazione.
- 8.** Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
- 9.** Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
- 10.** La conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini sarà assicurata nelle forme previste dai successivi titoli.

#### Art. 5 - Il Ruolo

- 1.** Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto ed i principi generali affermati dall'ordinamento, promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della Comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
- 2.** Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.
- 3.** Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella comunità.
- 4.** Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.
- 5.** Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, al fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di ampliare ed agevolare la fruizione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e perequativo il concorso finanziario per le stesse richieste.
- 6.** Promuove forme di collaborazione con altri Comuni, con Enti e con l'Azienda Sanitaria Locale per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- 7.** Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
- 8.** Ricerca la collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.

#### Art. 6 - Pari Opportunità

1. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
  - a) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica;
  - b) adotta, previo eventuale esame con le rappresentanze sindacali unitarie (r.s.u.) sul piano nazionale, secondo le modalità di cui all'articolo 10 del D.Lgs 3 febbraio 1993, n.29, tutte le misure per attuare le direttive della Comunità Europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della funzione pubblica.

#### Art. 7 - Le Funzioni

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'Ente che cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione ed il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti e, per quelle che estendono i loro effetti ad altre comunità, dagli accordi e istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione con le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite, delegate e sub-delegate dalla Regione o da altro Ente per soddisfare esigenze ed interessi della propria comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite dall'ente delegante.

#### Art. 8 - L'attività Amministrativa

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere improntata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi, dell'organizzazione e della sua dirigenza.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dal Capo 5<sup>a</sup> del D.Lgs 18/8/2000, n.267 e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

#### Art. 9 - Caratteristiche Costitutive

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi

generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.

**3.** Il Comune, per le sue tradizioni storiche e per i meriti acquisiti dalla sua comunità, è stato insignito del titolo di città con decreto del Presidente della Repubblica n. 2081 in data 2 aprile 1990, per cui negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "*Città di Sala Consilina*".

**4.** All'interno del territorio del Comune di Sala Consilina non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari, nè lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

#### Art. 10 - I Regolamenti Comunali

**1.** Il Comune, così come statuito dall'art.3 della legge Costituzionale n.3/2001 che ha sostituito l'art.117 della Costituzione, ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni attribuitegli.

**2.** I Regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune e sono deliberati conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18/8/2000, n.267 e successive modificazioni.

**3.** Il Consiglio e la Giunta Comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti nelle materie a loro demandati dalla legge.

**4.** I Regolamenti, a seguito dell'entrata in vigore della legge Costituzionale n.3/2001 e in applicazione dell'art.124 del T.U.E.L. D.Lgs. 18/08/00, n.267, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione.

**5.** I Regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione.

#### Art. 11 - Albo Pretorio

**1.** Nella sede municipale, in luogo accessibile al pubblico, è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

**2.** Il Messo comunale cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione.

#### Art. 12 - Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali

**1.** Nell'ambito del decentramento previsto dalla normativa vigente, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:

- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art.12 della legge 23 dicembre 1992, n.498;
- c) le attività relative all'organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni da celebrare in ambito regionale.

#### Art. 13 - Tutela Dei Dati Personali

**1.** Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della riservatezza e della dignità delle persone fisiche.

**Art. 14 - Programmazione e Pianificazione**

- 1.** Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta, nell'azione di governo, il metodo della programmazione, della pubblicità e della trasparenza avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio ed indirizza l'organizzazione dell'Ente secondo i criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
- 2.** Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e dei piani dello Stato e della Regione, e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
- 3.** Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
- 4.** Ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i Comuni vicini, con la Provincia, con la Regione e con la Comunità Montana di cui fa parte.
- 5.** Nell'esercizio diretto nelle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, nonché della Comunità Montana e degli altri enti sovracomunali o intercomunali ai quali è associato o aderisce, il Comune persegue in particolare il consolidamento e l'espansione delle attività comunali, artigianali, agricole e dei servizi esistenti, nonché la valorizzazione delle soluzioni civili e sociali della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
- 6.** Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla comunità ed al di fuori di essa o all'organizzazione interna, appartengono alla competenza degli organi comunali così come individuate dal D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni.

**TITOLO II****GLI ORGANI ELETTIVI****Art. 15 - L'ordinamento - Norme Generali**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, la Giunta Comunale ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo Statuto nell'ambito della legge.
3. La legge e lo Statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.

**Art. 16 - Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operative, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo, per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Esso è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune. Ha potestà normative nei limiti e per gli effetti fissati dalle leggi dello Stato.
4. Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.

**Art. 17 - Elezione e Durata**

1. Il Consiglio comunale è eletto secondo le norme stabilite dalla legge dello Stato. La legge dello Stato regola, altresì, la sua durata in carica, il numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica e le loro prerogative. I diritti stabiliti dalla legge statale si esercitano con le modalità ed entro i limiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio.
2. Salvo i casi di sospensione e scioglimento, il Consiglio comunale, ai sensi dell'art.38 del D.Lgs. 18/08/00, n.267, dura in carica sino all'elezione del nuovo. Dopo la pubblicazione del decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali, la sua competenza è limitata soltanto all'adozione degli atti urgenti ed improrogabili. La valutazione della sussistenza effettiva di tali requisiti è lasciata alla diretta responsabilità del medesimo organo consiliare.
3. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.

**Art. 18 - Lo Scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, per i motivi e con la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 18/8/2000, n.267.
2. Il Consiglio Comunale è anche sciolto, al di fuori dei casi previsti dall'art.141, per i motivi e con la procedura di cui all'art.143 della citata normativa.

**Art. 19 - La Rimozione e la Sospensione degli Amministratori**

1. Con decreto del Ministro dell'Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e della Giunta possono essere rimossi, quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli Amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli artt. 58 e 59 del D.Lgs. 18/08/00, n.267.

**Art. 20 - Entrata in carica dei Consiglieri**

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della formale proclamazione degli eletti, che si ha con la relativa verbalizzazione che attesta la definitiva chiusura delle operazioni elettorali. In caso di surrogazione l'entrata in carica avviene nello stesso momento in cui il Consiglio abbia adottato la relativa deliberazione, la quale è immediatamente eseguibile "ope legis" in base al disposto dell'art.38, comma 4 D.Lgs. 18/08/00, n.267.
2. Tra i Consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere anziano colui che ha totalizzato la maggiore cifra individuale, determinata in base a quanto dispone l'8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> comma dell'art. 71 del D.Lgs. 18/08/00, n.267, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi del 9<sup>a</sup> comma -ultimo periodo- del medesimo articolo 71.

**Art. 21 - Cessazione dalla carica di Consigliere**

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica per scadenza del mandato, per scioglimento anticipato del Consiglio, nonché per morte, decadenza e dimissioni.
2. I Consiglieri che non intervengono senza giusto motivo ad un'intera sessione ordinaria o a tre sedute straordinarie consecutive e dal cui comportamento si rileva chiaramente la volontà di non avere più l'intenzione di ricoprire la carica, sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, secondo la normativa che regola la materia e secondo le disposizioni del Regolamento interno, oltre che nel caso preindicato, anche in quelli in cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.
3. Le modalità di presentazione delle dimissioni dei Consiglieri Comunali sono disciplinate dalla normativa vigente al momento in cui si verifica tale ipotesi. Attualmente le dimissioni dei consiglieri devono essere indirizzate al Consiglio Comunale e presentate personalmente al protocollo. Nel caso in cui le dimissioni siano più di una, i Consiglieri comunali dimissionari devono presentare personalmente al protocollo le loro dimissioni che vengono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate e presentate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art.141 del D.Lgs. 18/08/00, n.267.

**Art. 22 - I Consiglieri**

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale, dandone comunicazione per iscritto alla Segreteria Generale del Comune, presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
3. Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.
4. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
5. I Consiglieri hanno potere di controllo sull'attività della Giunta e degli Uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, mozioni e interpellanze.
6. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni ed ai fini dell'espletamento del mandato, ciascun consigliere ha diritto ad ottenere l'accesso agli atti secondo le modalità previste dall'apposito regolamento sull'accesso ai documenti.
7. Ciascun Consigliere comunale:
  - a) ha diritto di presentare emendamenti, interrogazioni e mozioni, nonché di intervenire nella discussione degli stessi e di ogni altro argomento scritto all'ordine del giorno del Consiglio;
  - b) ha diritto di avere la più ampia informazione sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno, nonché di ottenere, a questo e ad ogni altro effetto, informazioni e documenti dagli uffici comunali, mediante l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge;
  - c) ha l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle delibere concernenti interessi propri e dei propri parenti o affini entro il quarto grado civile.

**Art. 23 - Funzionamento del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.
3. Il Regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.
4. Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:
  - a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei Consiglieri;
  - b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
  - c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
  - d) le modalità per la presentazione delle proposte;
  - e) le forme di consegna dell'avviso di convocazione;
  - f) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico-amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.
5. In pendenza dell'approvazione del Regolamento di cui al precedente comma 2, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le

liste rappresentate in Consiglio e Capogruppo di ciascuna lista nell'ipotesi in cui non sia designato si intende:

- a) per il gruppo di maggioranza: nel Consigliere escluso il Sindaco, che ha riportato il maggior numero di voti;
- b) per i gruppi di minoranza: nel candidato alla carica di Sindaco delle rispettive liste o suo delegato nella qualità di Consigliere eletto della rispettiva lista.

#### Art. 24 - Forme di garanzia delle minoranze consiliari

1. È attribuita alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari di indagini e di quelle altre di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento interno o che il Consiglio Comunale ritenga di istituire.

#### Art. 25 - Forme di partecipazione delle minoranze consiliari

1. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'Ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso singoli Enti, Consorzi, Unioni di Servizi fra Comuni, o nella eventuale costituzione di aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, uno dei nominativi è riservato alle minoranze.
2. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina con voto limitato.

#### Art. 26 - Presidenza del Consiglio

1. Può essere facoltativamente prevista la figura del Presidente del Consiglio, che viene istituito con deliberazione del Consiglio Comunale e viene eletto fra i consiglieri in carica. Tale istituzione è limitata alla durata del mandato elettorale del consiglio in carica.
2. Fino a quando non venga esercitata tale facoltà, le funzioni del Presidente del Consiglio sono svolte dal Sindaco.
3. Il Presidente del Consiglio:
  - a) rappresenta il Consiglio comunale;
  - b) convoca e fissa la data delle riunioni del Consiglio, presiede la seduta e ne dirige i lavori. In caso di sua assenza o impedimento, il Consiglio è presieduto dal Vice Sindaco, se le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco, e da quest'ultimo, se è stato nominato il Presidente del Consiglio. Nel caso di contemporanea assenza dei predetti il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano che presente in aula risulti tale;
  - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
  - d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
  - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario comunale;
  - f) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
  - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
  - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
5. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina tutti gli altri aspetti riguardanti i poteri e le funzioni del Presidente del Consiglio.

**Art. 27 - Organizzazione interna del Consiglio Comunale**

- 1.** Sono organi interni del Consiglio i gruppi e le Commissioni consiliari.
- 2.** Tutti i Consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un gruppo formano il gruppo misto. Le modalità di costituzione e di funzionamento dei gruppi consiliari sono fissate dal Regolamento del Consiglio. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.
- 3.** Ogni gruppo consiliare ha il diritto di nominare nel proprio seno un Capogruppo. I Capigruppo costituiscono la Conferenza dei Capigruppo, la cui presidenza spetta al Presidente del Consiglio. I compiti e le attribuzioni della Conferenza saranno disciplinati dall'apposito Regolamento.
- 4.** Il Consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee e speciali di indagine e di inchiesta. Dette Commissioni, ad eccezione di quelle temporanee e speciali che possono essere integrate da esperti esterni sono composte da consiglieri comunali con criterio proporzionale.
- 5.** Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina composizione, organizzazione e numero delle Commissioni consiliari.
- 6.** Le Commissioni permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno poteri consultivi sulle proposte da presentare in Consiglio comunale. Le modalità concernenti l'esercizio di tali poteri, nonché i diritti e i doveri di intervento ai loro lavori degli altri organi del Comune, sono fissate dal Regolamento.
- 7.** Il Consiglio Comunale in qualsiasi momento, può istituire, con compiti consultivi, commissioni speciali e temporanee, integrate da esperti esterni, per svolgere indagini conoscitive o per argomenti di particolare interesse e rilevanza legati alle attribuzioni del Comune, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, in cui dovrà essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, il numero degli esperti esterni, la durata, i poteri e le modalità di funzionamento.
- 8.** Il Consiglio comunale può istituire, inoltre, nel suo seno, a maggioranza assoluta dei propri componenti, commissioni consiliari di indagine e di inchiesta sull'attività amministrativa del Comune, le quali possono esaminare tutti gli atti del Comune con facoltà di ascoltare il Sindaco, gli assessori, i Consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate. I poteri, la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni sono disciplinati dal Regolamento sul funzionamento del Consiglio.
- 9.** Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio determina la procedura di nomina del Presidente delle Commissioni consiliari.
- 10.** Il Presidente eletto deve appartenere ad uno dei gruppi di minoranza formalmente costituiti ed entra nel computo della rappresentanza proporzionale del suo gruppo in commissione.

**Art. 28 - Competenze del Consiglio**

- 1.** Il Consiglio Comunale, in quanto diretto rappresentante della Comunità locale, determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune ed esercita le conseguenti funzioni di controllo, secondo i principi affermati nel presente Statuto, stabilendo la programmazione generale del Comune ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività.
- 2.** Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nell'emanazione dei seguenti atti fondamentali:
  - a) atti normativi
    - ≡ statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni.

- ≡ Regolamenti e relative variazioni, salvo quelli di competenza di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare.
- b) atti di programmazione
  - ≡ programmi
  - ≡ relazioni previsionali e programmatiche
  - ≡ piani finanziari
  - ≡ programmi triennali ed elenco annuale di lavori pubblici
  - ≡ bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni
  - ≡ ratifiche di variazioni di bilancio approvate dalla Giunta Comunale nei casi espressamente previsti dalla legge
  - ≡ conti consuntivi
  - ≡ piani territoriali e piani urbanistici, piani particolareggiati e piani di recupero
  - ≡ programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, nonché eventuali deroghe ai piani territoriali e urbanistici, ivi comprese le autorizzazioni al rilascio di concessioni edilizie in deroga ai vigenti strumenti urbanistici generali ed attuativi, e pareri da rendere nelle dette materie.
- c) atti di decentramento
  - ≡ tutti gli atti necessari alla istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini.
- d) atti relativi al personale
  - ≡ atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche e per la approvazione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
  - ≡ programmazione del fabbisogno di personale
- e) atti relativi a convenzioni ed associazioni con altri enti
  - ≡ convenzioni fra Comuni e fra Comuni e Provincia
  - ≡ accordi di programma
  - ≡ costituzione e modificazione di tutte le forme associative fra enti locali
- f) atti relativi a spese pluriennali
  - ≡ tutte le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo
- g) atti relativi ad acquisti, alienazioni di immobili, permuta, concessione ed appalti
  - ≡ acquisti, permuta ed alienazioni immobiliari che non siano previsti in atti fondamentali del Consiglio
  - ≡ appalti e concessioni che non siano previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
- h) atti relativi ai servizi, alle aziende, alle istituzioni, alle società ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
  - ≡ atti di indirizzo da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza
  - ≡ assunzione diretta di pubblici servizi
  - ≡ costituzione di società di capitali, di aziende ed istituzioni ed acquisto di azioni e quote di partecipazione societaria
  - ≡ concessioni di pubblici servizi
  - ≡ affidamento di servizi o attività mediante convenzione
- i) atti relativi alla disciplina dei tributi
  - ≡ atti di istituzione di tributi e tariffe, nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge
  - ≡ disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi pubblici

- ≡ modifica della struttura tariffaria e della disciplina dei tributi e delle tariffe dei servizi pubblici, quando non si tratti di adeguamenti di competenza della Giunta
  - j) accensione di mutui e prestiti obbligazionari
    - ≡ contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del Consiglio
    - ≡ emissioni di prestiti obbligazionari e loro regolamentazione
    - ≡ emissione di buoni ordinari e straordinari e loro regolamentazione
    - ≡ ogni altra forma di finanziamento o approvvigionamento finanziario non contraria alla norma
  - k) atti di nomina
    - ≡ facoltà di definizione degli indirizzi per la designazione, nomina e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni
    - ≡ nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, quando sia ad esso espressamente riservata dalla legge
    - ≡ nomina di ogni altra rappresentanza del Comune in cui sia prevista la partecipazione delle minoranze, secondo le specifiche disposizioni statutarie e regolamentari
    - ≡ nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta
  - l) atti elettorali e politico-amministrativi
    - ≡ esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti
    - ≡ surrogazione dei consiglieri
    - ≡ approvazione delle linee programmatiche di governo dell'Ente
    - ≡ approvazione o riezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia
    - ≡ esame e votazione delle mozioni e degli ordini del giorno
    - ≡ esame e discussione di interrogazioni ed interpellanze
  - m) ogni altro atto, parere e determinazione che sia estrinsecazione od esplicazione del potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo o sia previsto dalla legge quale atto fondamentale di competenza del Consiglio.
- 3.** Qualora dal Consiglio siano stabiliti gli indirizzi di cui alla lettera "k" del precedente comma e sulla base degli stessi, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.
- 4.** Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza si procede ai sensi dell'art.136 del T.U.E.L.
- 5.** Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o commissione deve far parte un consigliere comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
- 6.** Le eventuali candidature di persone estranee al Consiglio comunale proposte per le nomine di cui alla lettera k) del 2<sup>a</sup> comma, sono presentate al Sindaco dai gruppi consiliari e/o dagli organismi di partecipazione popolare, nei casi e con le modalità stabilite dal Regolamento. Il Sindaco le sottopone alla competente Commissione consiliare, se nominata, la quale verifica la sussistenza delle condizioni di compatibilità ed il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza ritenuti necessari per la nomina proposta.
- 7.** Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a schede segrete, osservando le modalità stabilite dal Regolamento e garantendo la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.

**Art. 29 - Prima adunanza del Consiglio**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi, presieduta dallo stesso Sindaco, entro dieci giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'assemblea procede alla convalida dei consiglieri e del Sindaco.
3. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della giunta e con la trattazione degli altri eventuali argomenti inseriti all'ordine del giorno.

**Art. 30 - Sessioni del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio comunale articola normalmente la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie per l'approvazione del bilancio di revisione e del rendiconto della gestione ed in sessioni straordinarie.
3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

**Art. 31 - Esposizione delle bandiere in occasione delle riunioni del Consiglio**

1. In occasione delle riunioni del Consiglio Comunale è fatto obbligo di esporre la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione Europea all'esterno degli edifici ove tali riunioni si tengono e per tutto il tempo in cui il Consiglio esercita le rispettive funzioni ed attività.
2. Sono fatte salve le ulteriori disposizioni concernenti l'uso dell'esposizione delle bandiere all'esterno e all'interno delle sedi comunali emanate sulla base della legge 5/2/1998 n.22 e conseguente regolamento approvato con DPR 7/4/2000 n.121.

**Art. 32 - Convocazione del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio è convocato d'ufficio o su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica.
2. In caso di richiesta da parte dei Consiglieri, l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta stessa e l'ordine del giorno deve contenere gli argomenti indicati nella richiesta, purchè di competenza consiliare.
3. L'avviso scritto di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere consegnato ai Consiglieri nel domicilio eletto nel territorio del Comune, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la sessione ordinaria ed almeno tre giorni prima di quello stabilito per quella straordinaria. Tali giorni devono intendersi, nel senso che non viene conteggiato il dies a quo. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima: in questo caso, quando la maggioranza dei Consiglieri lo richieda, le deliberazioni possono essere differite al giorno successivo. Tale ultima procedura si applica anche per gli elenchi suppletivi di oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno con l'avviso di convocazione, in questo caso l'eventuale richiesta di differimento è fatta da un terzo dei Consiglieri assegnati.
4. La consegna dell'avviso di convocazione deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
5. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione da tenersi almeno ventiquattro ore dopo la prima.

6. L'ordine del giorno delle adunanze del Consiglio Comunale deve essere formulato in maniera chiara e con termini non ambigui, in modo da consentire ai Consiglieri la preventiva individuazione dei problemi da trattare.

7. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio Comunale deve essere pubblicato all'Albo Pretorio, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

#### Art. 33 - Deposito delle proposte

1. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva se non viene 24 ore prima depositata nell'ufficio di Segreteria del Comune con tutti i documenti necessari per essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali.

2. Il Regolamento comunale può prevedere termini più ampi, per consentire ai Consiglieri di approfondire l'esame di tutte le proposte iscritte all'ordine del giorno.

#### Art. 34 - Iniziative delle proposte di deliberazione

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione in materia di programmazione spetta all'Autorità governativa, alla Giunta comunale, al Sindaco, ai Consiglieri, con i limiti e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

2. Le proposte di deliberazione sono presentate per iscritto dai titolari del diritto di iniziativa e devono indicare i mezzi per fare fronte alle spese in esse eventualmente previste.

3. I presentatori delle proposte hanno diritto di farsi assistere dagli Uffici del Comune nella redazione del testo.

4. La proposta di deliberazione deve essere predisposta in tempo utile per essere sottoposta ai pareri di cui all'art.49 del D.Lgs.vo 18/08/00, n.267, nonchè depositata nei modi e nei termini di cui al precedente art.33.

#### Art. 35 - Adunanze e deliberazioni

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, in prima convocazione, ed un terzo, con arrotondamento per difetto, in seconda convocazione, senza computare a tal fine il Sindaco, ed a maggioranza assoluta dei votanti. Sono fatte salve le speciali maggioranze previste dalla legge o dallo Statuto. Per gli atti di nomina ove non sono previste speciali maggioranze è sufficiente la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

2. Qualora non si raggiunga il quorum previsto dal precedente comma, la seduta viene dichiarata deserta e dovrà tenersi in altro giorno, in seconda convocazione.

3. Perchè si possa far luogo ad una seduta di seconda convocazione occorre: a)che la precedente seduta sia stata regolarmente convocata; b)che la stessa sia andata deserta, per il mancato intervento della metà dei Consiglieri o per l'abbandono della sala di tanti di essi che abbia fatto venire meno tale limite minimo; c)che tali circostanze risultino dal verbale della seduta dichiarata deserta.

4. Se nell'ordine del giorno delle sedute di seconda convocazione sono introdotte, rispetto a quello diramato per la prima convocazione, nuove proposte, quest'ultime non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

5. Restano fermi, anche per le sedute di seconda convocazione, i limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti per speciali deliberazioni da particolari disposizioni di legge, che non possono pertanto essere adottate ove manchino tali

presenze e non sono validamente approvate ove non conseguano il quorum di voti da tali norme prescritte.

**6.** Anche la seconda convocazione deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi e termini previsti da questo Statuto e dal Regolamento. Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso che essa si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima.

**7.** Il Segretario Comunale partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio Comunale, svolgendovi le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento. Il Segretario comunale cura, altresì, la verbalizzazione delle sedute, coadiuvato da un funzionario preposto alla redazione del verbale. La verbalizzazione delle sedute consiliari può essere effettuata mediante servizio di stenografia computerizzata o elettronica oppure mediante registrazione fonografica.

**8.** Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio fisserà nello specifico le modalità per la convocazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 36 - Sedute pubbliche e private

**1.** Le sedute del Consiglio comunale sono, di regola, pubbliche. Fanno eccezione i casi nei quali sia stabilito altrimenti per disposizione di legge, per regolamento o con deliberazione motivata del Consiglio. La seduta non può mai essere pubblica quando debbono essere trattate questioni concernenti la riservatezza della sfera privata delle persone.

**2.** L'obbligo di dibattere in seduta segreta le questioni concernenti persone deve intendersi limitato solo agli argomenti la cui discussione comporti apprezzamenti, giudizi, valutazioni (in ordine ai meriti o demeriti ed alla condotta) nei riguardi di una o più persone determinate, nonché quando si tratti di esprimere un giudizio discrezionale su qualità personali.

**3.** Quando nella trattazione di un affare iscritto in seduta pubblica si inserisca una discussione concernente le qualità e le capacità di determinate persone o quando l'andamento della discussione determina motivi di ordine morale o di interesse pubblico, tali da far ritenere dannosa, per il Comune o per i terzi, la sua continuazione in forma pubblica, il Consiglio Comunale, su proposta motivata dal Presidente ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio in seduta segreta, dandone atto a verbale, con espressa annotazione dei motivi.

#### Art. 37 - Le modalità della votazione

**1.** L'espressione del voto dei Consiglieri è normalmente palese e si effettua, di regola, per alzata di mano. La votazione palese può avvenire anche per appello nominale quando ciò sia disposto dallo statuto o per legge o da regolamento o con decisione motivata del Presidente. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

**2.** I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

**3.** Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Pertanto, per le deliberazioni concernenti persone, deve farsi constatare dal verbale che si è proceduto a votazione a scrutinio segreto.

**Art. 38 - La Giunta Comunale**

- 1.** La Giunta è Organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
- 2.** La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
- 3.** La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a sette di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco. Il Sindaco nomina gli assessori nel rispetto del limite massimo innanzi indicato, secondo considerazioni di carattere politico-amministrativo.
- 4.** Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali sia cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale. Gli assessori non consiglieri possono essere nominati in ragione di competenze culturali, tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto allo stesso modo dei consiglieri comunali di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

**Art. 39 - Nomina della Giunta**

- 1.** Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e la presenta al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2.** I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o Assessore devono:
  - a) essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) non essere fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, parenti o affini sino al terzo grado, nè parimenti del Sindaco;
- 3.** La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
- 4.** Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

**Art. 40 - Competenze della Giunta**

- 1.** Le competenze della Giunta si possono definire nelle seguenti attribuzioni:
  - a) attività di collaborazione con il Sindaco nel governo dell'Ente e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio ex art.48, 2<sup>a</sup> comma T.U.E.L. 18/08/00, n.267;
  - b) competenza generale residuale che riguarda lo svolgimento di tutte quelle funzioni non riservate espressamente dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle specifiche competenze del Capo dell'Amministrazione o degli organi di decentramento loro attribuite dalle leggi o dallo statuto, anche ai sensi dell'art.107, comma 2 del T.U.E.L.
  - c) rapporto con il Consiglio ai sensi dell'art.48 2<sup>a</sup> comma T.U.E.L. con competenza a svolgere "attività propositive e di impulso" nei confronti del Consiglio Comunale;

- d) competenza normativa che riguarda l'adozione di regolamenti in materia organizzativa.
- 2.** La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 3.** La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario comunale, dei dirigenti o dei funzionari responsabili, degli Uffici e dei Servizi. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso che si concretizza sia nella presentazione di proposte di deliberazioni nelle materie di competenze sia con la presentazione di atti privi di natura provvedimento ma che intendono sollecitare l'attivazione del Consiglio.
- 4.** La Giunta, in particolare, fra l'altro a titolo esemplificativo, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- a) propone al Consiglio i regolamenti;
  - b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili dei servizi comunali, nonché i verbali di gara di appalto-concorso;
  - c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
  - d) esprime parere sulle sedi farmaceutiche;
  - e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
  - f) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
  - g) nomina i componenti delle Commissioni per i concorsi pubblici e per ogni altro tipo di commissione escluso le Commissioni di gara;
  - h) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
  - i) adotta il piano triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
  - j) individua i professionisti per la progettazione e per tutte le altre competenze tecniche in relazione alle opere pubbliche ed agli strumenti urbanistici;
  - k) nomina il difensore per introdurre o resistere ad un'azione giudiziaria;
  - l) delibera il parere sulla nomina e revoca del direttore generale o parere al Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario Comunale;
  - m) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
  - n) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce il relativo ufficio cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
  - o) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regioni e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
  - p) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
  - q) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
  - r) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore generale se nominato;
  - s) determina, sentiti i revisori dei conti ed il nucleo di valutazione, i misuratori e i moduli di rilevazione del controllo interno di gestione;
  - t) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale se nominato;

- u) utilizza il fondo di riserva;
  - v) predispone e presenta al Consiglio lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione revisionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale;
  - w) predispone la relazione illustrativa da allegare al rendiconto;
  - x) decide di ricorrere ad anticipazione di tesoreria.
- 5.** Rientra nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

#### Art. 41 - Funzionamento della Giunta

- 1.** L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
- 2.** Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisioni della stessa.
- 3.** La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari. La convocazione può avvenire anche "ad horas", in via informale e senza predisposizione dell'ordine del giorno.
- 4.** Per la validità delle sedute della Giunta è richiesto l'intervento della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Sindaco.
- 5.** La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, la proposta si intende non approvata. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento.
- 6.** Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A discrezione del Sindaco possono partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune al fine di acquisire elementi valutativi su argomenti in discussione proposti dagli stessi.
- 7.** Alle sedute della Giunta possono essere invitati o possono intervenire su loro richiesta i Revisori dei Conti.
- 8.** Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale che vi svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti. Il Segretario, coadiuvato da un dipendente comunale, cura altresì la verbalizzazione delle sedute, mediante annotazione sulle proposte, presentate all'esame della stessa, degli eventuali interventi.
- 9.** Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

#### Art. 42 - Cessazione dalla carica di assessore

- 1.** Le dimissioni da Assessore sono presentate, per iscritto, al Sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Sindaco la relativa sostituzione.
- 2.** Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più assessori, provvedendo alla nomina dei sostituti. La revoca è sinteticamente motivata con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario e ne viene data comunicazione al Consiglio.
- 3.** Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'Ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.

#### Art. 43 - Decadenza della Giunta - Mozione di sfiducia

- 1.** Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta, e si procede allo scioglimento

del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

**2.** Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

**3.** Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

**4.** La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

**5.** Nel caso in cui la mozione di sfiducia venga approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario ai sensi dell'art.141 del T.U.E.L. Il Segretario comunale ne informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

#### Art. 44 - Il Sindaco

**1.** Il Sindaco è il Capo dell'Amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio comunale.

**2.** Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

**3.** Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'Amministrazione dell'Ente. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.

**4.** Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

**5.** Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.

**6.** Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati. Promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore Generale, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune. Promuove e assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici ed i servizi appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

#### Art. 45 - Giuramento del Sindaco - Distintivo del Sindaco

**1.** Il Sindaco prima di assumere le funzioni, presta giuramento innanzi al Consiglio comunale, nella prima riunione pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"*.

**2.** Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

#### Art. 46 - Indirizzi generali di governo

**1.** Il Sindaco definisce, con la collaborazione degli Assessori, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato

e le presenta, sentita la Giunta, al Consiglio comunale per l'approvazione entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo insediamento.

**2.** Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, se costituite, ciascuna per il settore di propria competenza, ma anche singolarmente mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori formulando indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio secondo le modalità indicate dal Regolamento del Consiglio comunale.

**3.** La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

**4.** Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio comunale e sono approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con votazione per appello nominale.

**5.** Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

**6.** Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio, ove lo richieda almeno la metà dei consiglieri assegnati.

#### Art. 47 - Competenze del Sindaco

**1.** Il Sindaco convoca e presiede la Giunta e la prima adunanza del Consiglio comunale dopo le elezioni.

**2.** Se non è nominato il Presidente del Consiglio, il Sindaco convoca e presiede il Consiglio comunale, e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal Regolamento; esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio in quanto di competenza comunale.

**3.** Esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalla legge.

**4.** Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

**5.** Nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale coordina ed organizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti.

**6.** Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini previsti dalla legge ovvero entro quelli di scadenza del precedente incarico.

**7.** Adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in tema di sanità e di igiene pubblica.

**8.** Svolge le funzioni ed i conseguenti atti spettantegli in qualità d'Ufficiale di Governo.

**9.** Il Sindaco nomina il Segretario Comunale ed il Direttore Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di uffici e servizi, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**10.** Il Sindaco indice e convoca i Referendum comunali.

**11.** Il Sindaco promuove e assume iniziative per concludere e sottoscrivere accordi di programma, con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale.

**12.** Ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide la costituzione in giudizio dell'Ente e la proposizione delle liti.

**13.** Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

**14.** Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

#### Art. 48 - Cessazione dalla carica di Sindaco

**1.** Il Sindaco cessa dalla carica, oltre che a seguito di mozione di sfiducia di cui al precedente art. 43, anche per dimissioni o in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

**2.** Le dimissioni scritte del Sindaco sono presentate al Consiglio e fatte pervenire all'Ufficio Protocollo generale del Comune.

**3.** Le dimissioni una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione senza che siano state ritirate divengono efficaci e irrevocabili, ed in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con nomina di un commissario.

#### Art. 49 - Vice-Sindaco

**1.** Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'art.59 del T.U.E.L. (D.Lgs. 18/08/00, n.267).

**2.** Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

#### Art. 50 - Deleghe ed incarichi

**1.** Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore l'esercizio delle proprie attribuzioni con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate.

**2.** Nel rilascio delle deleghe di cui al precedente comma, il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

**3.** Le funzioni di Ufficiale di Governo possono costituire oggetto di delega nei modi e termini previsti dalla legge fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.

**4.** Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.

5. La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
6. L'atto di delega, in forma scritta obbligatoria, indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza, e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
7. La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce ed il Sindaco, anche dopo aver rilasciato delega, può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione.
8. La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
9. La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'amministrazione.
10. Le deleghe agli Assessori e le eventuali modificazioni devono essere comunicate al Consiglio.
11. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Il Sindaco inoltre, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di consiglieri, per l'esame di pratiche complesse, che possono coadiuvare gli assessori delegati alla sovrintendenza e all'esecuzione degli atti.

**Art. 51 - Divieto generale di incarichi e consulenze. Assistenza legale per fatti connessi all'espletamento del mandato**

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori ed ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.
2. È fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.
4. Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
5. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
6. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.
7. Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti o atti connessi all'espletamento del mandato del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri sono regolate dalla legge e disciplinate nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**TITOLO III****ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE****Art. 52 - Rapporto tra comune, libere forme associative e vari enti**

- 1.** Il Comune favorisce e valorizza, con appositi interventi, le forme associative e di cooperazione, le organizzazioni di volontariato, gli Enti e gruppi informali, senza scopo di lucro, aventi sede nel territorio comunale e ivi operanti nei settori di rilevanza sociale, culturale, educativa, artistica, sportiva, di tutela ambientale, di promozione dell'occupazione locale e nelle politiche giovanili, senza distinzione di religioni, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Favorisce, altresì le varie associazioni nazionali di invalidi civili e del lavoro, invalidi e mutilati di guerra, di ex combattenti e reduci, di ex partigiani d'Italia e similari, aventi sede in questo Comune.
- 2.** In particolare, il Comune concorre a garantire il diritto alla salute con riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori e ai disabili. Assicura e concorre a promuovere ogni iniziativa a favore degli emarginati, facendosi carico della lotta alle tossicodipendenze, anche attraverso forme di corresponsabilizzazione e coinvolgimento di volontariato. Riconosce ed assicura il diritto allo studio. Favorisce, altresì, l'inserimento della donna nella vita pubblica, economica e sociale della comunità.
- 3.** Il Comune promuove il ruolo consultivo, al fine di valorizzare gli interventi in tutti i settori di sua competenza, ponendo anche in essere nuovi modi di interscambio, di esperienze, di progetti, di studi, di personale, privilegiando i rapporti con la Regione, la Provincia, la Comunità Montana e l'Unità Sanitaria Locale, nonché con altri soggetti pubblici: con gli stessi promuove e raggiunge accordi di programma e di interessi globali.
- 4.** Il Comune persegue, tra l'altro, le finalità ed i principi contenuti nella "Carta Europea dell'Autonomia Locale", adottata il 27 giugno 1985 dal Comitato del Consiglio dei Ministri d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata nel contesto del processo di unificazione dell'Europa. A questo fine, il Comune opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri Enti territoriali nei modi stabiliti dal Regolamento. I suddetti rapporti potranno essere promossi anche con paesi extraeuropei.
- 5.** Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, provvedendo ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.
- 6.** Gli interventi di cui al comma 1) possono consistere sia nella erogazione di contributi in danaro, sia mettendo a disposizione spazi aperti, strutture e locali, per svolgervi assemblee, riunioni e comunque attività istituzionali dei soggetti richiedenti. Le concessioni di cui sopra sono soggette a regole, piani e programmi previamente stabiliti e resi noti a tutti con un'adeguata motivazione, che dia conto anche delle capacità contributive del beneficiario. Il Regolamento disciplina modalità e contenuti dei relativi atti.
- 7.** Le scelte amministrative del Comune di carattere generale, che incidono o possono produrre effetti sull'attività degli Enti o associazioni di cui al comma 1) devono essere precedute dall'acquisizione di pareri degli organi collegiali degli

stessi, che devono essere espressi in un termine massimo di trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati.

**8.** Il Comune promuove, quale organismo di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione ed amministrazione per la tutela dei diritti dei cittadini e degli interessi collettivi. L'apposito Regolamento stabilirà le modalità di funzionamento dei forum.

**9.** È istituito un albo articolato per settore, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi di cui al comma 1), che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione devono essere indicati: le finalità perseguite e le relative attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare il richiedente, ivi compresi gli estremi di approvazione del proprio Statuto.

#### Art. 53 - Altre forme di consultazione

**1.** Il Consiglio comunale e la Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze e per materie di esclusiva rilevanza locale, possono far ricorso alla consultazione dei cittadini, mediante questionari, indagini per campioni, assemblee pubbliche, udienze o la costituzione di consulte di settore. Con lo stesso provvedimento vengono stabilite le modalità e i tempi della consultazione che può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi di opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

**2.** Il comma 1 non si applica nell'adozione di provvedimento relativo a tariffe, tributi ed altri atti per i quali la legge, lo statuto o i regolamenti prevedono apposite forme di consultazione.

#### Art. 54 - Trasparenza ed informazioni

**1.** Il Comune garantisce il principio della trasparenza dell'azione amministrativa e del coinvolgimento dei cittadini, sia dal punto di vista partecipativo che propositivo. Qualsiasi attività svolta all'interno della macchina comunale e nei rapporti tra essa e i cittadini, deve essere improntata alla massima pubblicità.

**2.** Il Comune, per l'effettiva tutela dei diritti e degli interessi della collettività, si dà norme di condotta, che delimitano il potere discrezionale, mediante l'adozione e l'applicazione di appositi regolamenti.

#### Art. 55 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

**1.** Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

**2.** Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale a domanda o d'ufficio, deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

**3.** In mancanza di termini regolamentari specifici o previsti per legge, il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo si intende di trenta giorni.

**4.** Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

**5.** I cittadini hanno diritto, nelle forme stabilite dal Regolamento, a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti nei loro confronti o ai quali per legge devono intervenire.

6. L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
7. I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal Regolamento.
8. Il Regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

#### Art. 56 - Istanze e petizioni

1. Tutti i cittadini e gli organismi di cui al primo comma dell'art. 52 portatori di interessi pubblici e privati possono presentare istanze e petizione al Comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi della Comunità.
2. Le istanze concernono questioni di carattere specifico e particolari, mentre le petizioni ineriscono a problemi di carattere generale e sono formulate per esporre comuni necessità.
3. Le risposte sono fornite entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di protocollazione, secondo le rispettive competenze, dal Sindaco, dall'assessore oppure dal Segretario generale, dal dirigente o funzionario responsabile, a seconda della natura politico-amministrativa o gestionale dell'aspetto sollevato.
4. Nei casi che comportano l'adozione di provvedimenti deliberativi da parte della Giunta comunale, la stessa procede all'esame e predispone le modalità di intervento sulla questione sollevata o ne dispone l'archiviazione, nello stesso termine di trenta giorni, qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nell'istanza o nella petizione ed il Sindaco ne dà tempestiva comunicazione.
5. Se il termine previsto al comma 3) non è rispettato, gli interessati possono attivare l'intervento del Difensore civico, qualora l'ufficio sia istituito.
6. L'esame delle istanze e delle petizioni avviene normalmente secondo l'ordine di presentazione delle stesse al protocollo del Comune. Si potrà prescindere dallo stesso soltanto in casi di particolare urgenza disciplinati dal Regolamento.

#### Art. 57 - Proposte

1. La proposta è atto con il quale si avanzano suggerimenti, consigli ed indicazioni per la soluzione di problemi o per l'assunzione di iniziative di particolare rilevanza pubblica, con la precisazione dei contenuti e delle finalità ai quali si richiede venga adeguata l'azione dell'amministrazione. La proposta deve essere presentata da un numero non inferiore a 50 elettori, la cui firma deve essere autenticata, con l'indicazione del rappresentante, e deve essere redatta in uno schema di deliberazione contenente anche la indicazione dei mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste.
2. Il Comune, nei modi stabiliti dal Regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:
  - a) annullamento, revoca e abrogazione di atti amministrativi;
  - b) tributi e bilancio;
  - c) espropriazione per pubblica utilità;
  - d) designazione e nomine dei componenti delle commissioni comunali;
4. Dalla data di presentazione, l'organo competente non può in ogni caso prescindere dalla proposta ove abbia a deliberare su questioni oggetto della medesima.
5. Il Regolamento disciplina le modalità e le forme di pubblicità della proposta.

**Art. 58 - Procedura per l'approvazione della proposta**

- 1.** Il Sindaco trasmette la proposta, corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica, e contabile, anche in ordine alla rilevanza ed ammissibilità formale nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, alla Commissione consiliare competente, se esistente, ovvero, in mancanza, all'Assessore al ramo e ai Capigruppo consiliari, entro dieci giorni dalla data di ricezione. La Commissione o l'Assessore entro i successivi trenta giorni esprime parere motivato sulla proposta e presenta la sua relazione al Sindaco per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, trasmettendola in tal caso al Presidente del Consiglio, se nominato, o della Giunta comunale nella prima seduta successiva, secondo le rispettive competenze.
- 2.** La Commissione o l'Assessore competente non può esprimere parere contrario all'iscrizione della proposta all'ordine del giorno del competente organo senza aver prima promosso l'audizione del rappresentante del comitato promotore.
- 3.** Il Sindaco, nel caso di proposta sulla quale è stato espresso parere contrario, dispone l'archiviazione della pratica, qualora non ritenga di propria iniziativa, di sottoporla all'esame del Consiglio o della Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze.
- 4.** Il Sindaco dà comunicazione al rappresentante del comitato promotore ed ai Capigruppo consiliari delle determinazioni assunte sulla proposta.
- 5.** Ferme restando le competenze del Consiglio e della Giunta tra il Sindaco ed il Comitato promotore si può giungere alla stipulazione di accordi, senza pregiudizio dei diritti di terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

**Art. 59 - Referendum comunali**

- 1.** Il Comune riconosce l'istituto del Referendum consultivo, per la migliore tutela degli interessi della Comunità.
- 2.** Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle elencate nel successivo comma sette, possono essere indetti referendum consultivi allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione oppure referendum per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
- 3.** Il Referendum può essere promosso da un comitato composto da non meno di 50 iscritti nelle liste elettorali del Comune.
- 4.** La richiesta di referendum deve indicare in modo chiaro e sintetico il quesito o deve contenere il testo integrale dello schema di provvedimento da sottoporre a consultazione popolare ovvero deve contenere la scelta fra due o più alternative e deve riguardare materie di esclusiva competenza locale. La richiesta, corredata dalle sottoscrizioni occorrenti, deve essere depositata per l'assunzione da parte dell'organo comunale competente del provvedimento di ammissibilità.
- 5.** Il Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati delibera su proposta dell'apposita commissione tecnica, composta dal Sindaco, che la presiede, dal Giudice di Pace e dal Segretario comunale, sentito il Difensore civico se istituito, ed entro 30 60 giorni dalla richiesta del comitato promotore, sull'ammissibilità del referendum.
- 6.** L'indizione del referendum proposto dal Comitato è deliberata dal Consiglio comunale con la maggioranza prevista al comma 5), quando ne fanno richiesta nei modi previsti dal successivo articolo 60), non meno di 500 cittadini che risultano

iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

**7.** Non è ammesso referendum relativo a:

- a) finanza comunale;
- b) tributi e tariffe;
- c) elezioni, nomine, designazioni, revoche, dichiarazioni di decadenza e in generale deliberazioni o questioni concernenti persone;
- d) al personale ed alla organizzazione degli uffici e dei servizi;
- e) materie sulle quali il Consiglio comunale deve esprimersi entro i termini perentori stabiliti per legge;
- f) oggetti sui quali il Consiglio comunale ha già assunto provvedimenti deliberativi con conseguenti impegni finanziati sul bilancio comunale;
- g) pareri richiesti da disposizioni di legge;
- h) materie che sono state già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

**4.** Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

**8.** referendum potranno tenersi una volta all'anno, in giorni compresi tra il 15 maggio ed il 15 giugno.

#### Art. 60 - Procedura

**1.** La richiesta di referendum presentata dal Comitato promotore, con indicazione di un rappresentante, deve essere sottoscritta in calce ad appositi moduli forniti dal servizio elettorale del Comune e vidimati dal responsabile. Ciascuna firma deve essere autenticata nelle forme di legge.

**2.** La raccolta delle firme, a cura del Comitato promotore, non può durare più di trenta giorni dalla data del verbale di consegna dei moduli di cui al comma 1). Entro detto termine la richiesta corredata dalle sottoscrizioni deve essere depositata presso l'ufficio elettorale. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali.

**3.** Entro tre giorni dal deposito presso l'ufficio elettorale comunale, il responsabile del servizio elettorale verifica ed attesta la validità delle firme raccolte ed il loro numero, ne dà immediata comunicazione al Comitato promotore per conoscenza ed alla Commissione tecnica di cui al comma 5 dell'art.59 nonché al Difensore Civico, ove istituito, per il parere di ammissibilità.

**4.** Qualora il numero delle firme è inferiore a quello prescritto il referendum non può essere indetto.

**5.** Sull'ammissibilità del referendum, nei successivi quindici giorni, decide, a maggioranza, la citata commissione tecnica. Alle riunioni della commissione partecipa il responsabile del servizio elettorale con funzione di verbalizzante.

**6.** Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

**7.** Il referendum non è valido se non ha votato la maggioranza degli aventi diritto.

**8.** Si intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi.

**9.** Nei Referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposto a referendum.

**10.** Il Sindaco proclama i risultati del referendum.

#### Art. 61 - Modalità di svolgimento

**1.** Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento, l'ipotesi di accorpamento di più referendum, le caratteristiche della scheda elettorale, la composizione ed i

compiti della Commissione elettorale di garanzia nella quale deve essere presente almeno un rappresentante del comitato promotore, il numero e la formazione delle sezioni elettorali, la composizione dei seggi, la pubblicità e la propaganda, le operazioni di voto, gli altri adempimenti, i termini, le modalità e le garanzie per la regolarità dello scrutinio.

#### Art. 62 - Efficacia

1. Se il referendum è risultato valido, il Sindaco, entro 2 mesi dalla proclamazione, scrive l'argomento all'ordine del giorno del Consiglio per il dibattito relativo.
2. Entro lo stesso termine se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre ugualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3. Il Consiglio comunale ha l'obbligo di tenere conto dei risultati del referendum motivando adeguatamente nel caso ritenga di doversi discostare dall'esito della consultazione.

#### Art. 63 – Rapporti - intese con i Comuni vicini

1. Qualora determinati argomenti, di esclusiva rilevanza locale, interessano due o più comuni del Vallo di Diano o zone limitrofe, potranno essere promossi referendum, la cui procedura sarà disciplinata con apposito regolamento.

#### Art. 64 - Argomenti di interesse intercomunale

1. Questo Ente promuove e sostiene incontri periodici tra i vari Sindaci dei Comuni del Vallo di Diano e territori contigui, per la trattazione e soluzione di argomenti di interesse intercomunali.

#### Art. 65 - Il Difensore Civico

1. Con deliberazione del Consiglio Comunale può essere istituito, l'ufficio del difensore civico. La composizione del personale da mettere a disposizione di tale Ufficio è demandata ad apposito Regolamento.
2. Il Difensore civico potrà assolvere al ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa del Comune, delle aziende, enti ed istituzioni da esso dipendenti, secondo le procedure disciplinate nell'apposito regolamento approvato dal Consiglio Comunale.
3. Il difensore civico potrà esercitare altresì il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi del Consiglio e della Giunta, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri comunali nei casi previsti dall'art. 127 del D.Lgs. 18/08/00, n.267.
4. Il difensore civico, se istituito, potrà operare in condizioni di piena autonomia organizzativa e funzionale, nell'esclusivo interesse dei cittadini, delle associazioni, organismi ed enti titolari di situazioni soggettive giuridicamente rilevanti.
5. Il difensore civico potrà avere, senza formalità, dai dirigenti, dai funzionari e dai responsabili degli uffici e dei servizi copia di tutti gli atti e documenti, nonchè ogni notizia, ancorchè coperta da segreto, utile per l'espletamento del mandato.
6. Il Difensore Civico, se nominato, è tenuto al Segreto d'ufficio e riveste nell'esercizio delle attribuzioni la qualifica di pubblico ufficiale.
7. Prima di assumere le funzioni, presta giuramento innanzi al Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi e delle norme regolamentari dell'Ente".
8. Le risorse finanziarie, le strutture tecniche e logistiche da mettere a disposizione del difensore civico saranno determinate con provvedimento della Giunta Comunale.

**9.** Al Difensore Civico può essere assegnata un'indennità mensile, determinata dal Consiglio Comunale all'atto della nomina nella misura prevista per il Vice Sindaco, se non diversamente disciplinato da normative vigenti al momento dell'adozione dell'atto della eventuale nomina.

#### Art. 66 - Requisiti e modalità di nomina del Difensore Civico

- 1.** Il Difensore Civico potrà essere eletto dal Consiglio comunale tra persone di comprovata esperienza, professionalità, competenza, probità ed obiettività di giudizio, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o altra laurea equipollente e di uno dei seguenti requisiti:
  - a) esercizio della professione forense da almeno cinque anni;
  - b) professione di materie giuridiche;
  - c) dirigente amministrativo o funzionario amministrativo con sette anni di permanenza nell'amministrazione pubblica o privata.
- 2.** Non possono essere nominati alla carica di Difensore Civico coloro che:
  - a) versino in una delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
  - b) rivestano la carica di membro del Parlamento, di consigliere/assessore regionale, provinciale, comunale, di componente degli organi di gestione delle Aziende Sanitarie locali (o organi corrispondenti); di componente di amministrazioni di aziende, istituzioni, società, enti comunali o a partecipazione comunale, di consulente abituale del Comune o di imprese e enti da esso dipendente o sovvenzionati;
  - c) abbiano ricoperto nell'anno precedente alla nomina cariche in partiti o movimenti politici a qualsiasi livello o siano stati candidati nelle precedenti elezioni politiche od amministrative locali, provinciali o regionali.
- 3.** Il Difensore Civico se nominato viene eletto a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; resta in carica per la durata del Consiglio Comunale ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente.
- 4.** Ove l'Ufficio non venga tempestivamente ricostituito alla scadenza del mandato, il Difensore Civico in carica esercita le funzioni fino alla prestazione del giuramento da parte del successore e, comunque, per il periodo non superiore a quello previsto in via generale dalla legge sul rinnovo degli organi amministrativi.
- 5.** Il Difensore Civico può essere revocato dall'incarico prima della scadenza del mandato solo per gravi violazioni di legge o per reiterati inadempimenti dei suoi compiti istituzionali, con deliberazione motivata del Consiglio comunale, adottata in seduta segreta a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
- 6.** Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni, il difensore civico viene revocato dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
- 7.** Ove si verifichi nel corso del mandato una delle condizioni di ineleggibilità od incompatibilità, il difensore civico è dichiarato decaduto con le stesse modalità e procedure previste dalla legge per i Consiglieri comunali.

#### Art. 67 - Rapporti tra Difensore Civico e Consiglio

- 1.** Il Difensore Civico riferisce periodicamente al Consiglio Comunale, e comunque entro il 31 marzo di ogni anno, sull'attività svolta nell'anno precedente, inviando apposita relazione in cui segnala i casi in cui si siano verificati ritardi, disfunzioni, carenze e irregolarità, indicando gli interventi effettuati e formulando motivate proposte intese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, nonché per assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi comunali.

**2.** La relazione del Difensore Civico deve essere inserita fra gli argomenti all'ordine del giorno dei lavori consiliari entro sessanta giorni dalla sua presentazione e deve costituire oggetto di dibattito in consiglio comunale.

**3.** Il difensore civico può chiedere alle commissioni consiliari di riferire periodicamente, o in presenza di particolari circostanze.

**TITOLO IV****ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE****Art. 68 - Azione amministrativa del Comune**

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di legalità ed imparzialità, dell'efficienza, economicità e semplificazione procedurale della partecipazione popolare e della trasparenza, che si concretizzano nella garanzia di una tempestiva e diffusa informazione e di accesso agli atti amministrativi da parte dei cittadini singoli o associati.
2. Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti dirigenti e/o responsabili dei servizi e degli uffici sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.
3. Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

**Art. 69 - Organizzazione degli uffici e dei servizi**

1. La struttura organizzativa del Comune essendo l'Ente di tipo due in applicazione dell'art.2 del D.P.R. 347/1983, è distribuita per ogni area omogenea prevista nella pianta organica, che è la struttura di massima dimensione cui è preposto un dirigente, su restanti tre livelli, e cioè, secondo l'ordine decrescente della dimensione, il Settore (comprendente un insieme di servizi operanti nell'ambito di ogni area omogenea), il servizio (comprendente un insieme di unità operative nell'ambito di una materia), l'ufficio (unità operativa interna al servizio per specifici ambiti della materia). Dove non è prevista l'area in pianta organica la struttura si articola solamente sui tre livelli innanzi prospettati secondo il relativo ordine decrescente.
2. Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai Contratti Collettivi nazionali di lavoro.
4. La copertura dei posti di responsabili dei settori o dei servizi, delle qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, di cui all'art.110 D.Lgs 18/08/00, n.267, può avvenire anche al di fuori della dotazione organica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

**Art. 70 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro**

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi della vigente normativa.

**Art. 71 - Ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. L'organizzazione degli Uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli Enti locali.

2. I Regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio comunale.
3. Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
4. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
5. Il regolamento di organizzazione e gli altri regolamenti attinenti per materia, prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione; definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico; definiscono inoltre, per ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza del Comune, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale con l'adozione del provvedimento finale nonché il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.
6. Negli stessi regolamenti vengono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la modalità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarietà tra vari settori di attività dell'Ente ed infine regolamentati i procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti in caso di inosservanza ed inadempienza ai propri doveri.

#### Art. 72 - Incarichi ed indirizzi di gestione

1. Gli organi istituzionali dell'Ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai dirigenti e/o ai funzionari responsabili degli uffici e servizi.
2. Definiscono, in provvedimenti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti e/o dei funzionari responsabili degli uffici e servizi, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali e/o di direzione degli Uffici e servizi .
3. Il Sindaco definisce e attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi con le modalità previste nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. Gli incarichi sono conferiti secondo criteri di competenza professionale ed in relazione agli obiettivi del programma dell'amministrazione.
5. Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti e/o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
6. Gli incarichi di direzione degli uffici e servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'Ente. Sono altresì revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dal D.Lgs 25/2/1995, n.77 e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dagli artt.20 e 21 del D.Lgs 23/2/1993, n.29 e sue modificazioni e dei contratti collettivi di lavoro.

7. Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente e/o funzionario interessato, secondo le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.
8. Gli atti di natura gestionale non sono soggetti ad avocazione o riforma da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza. In caso di inerzia, ritardo o di grave violazione delle direttive e degli atti di indirizzo il Sindaco può fissare un termine perentorio per l'adempimento. Ove la violazione permanga il Sindaco assegna ad altri l'adempimento e contesta l'addebito al titolare dell'attribuzione dando luogo alle procedure di revoca previste dal Regolamento.
9. Il Sindaco può altresì annullare, di iniziativa propria o su istanza di parte, sentita però la Giunta comunale, per motivi di legittimità, gli atti dei dirigenti e/o dei responsabili degli uffici e servizi.
10. È in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.
11. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire l'efficacia nell'adozione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.
12. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla assegnazione di funzione di direzione a seguito di concorsi.
13. Il Comune può associarsi con altri Enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o tecniche o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

#### Art. 73 - Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Comunale nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo e ha compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali con pareri scritti od orali.
3. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso un dipendente di adeguata qualifica alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ente.
4. Il Segretario Comunale sino a quando non è istituita la figura del Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e/o dei funzionari responsabili degli uffici e servizi coordinandone l'attività; svolge inoltre, previa disposizione del Sindaco, ulteriori funzioni rispetto a quelle allo stesso spettanti per legge.
5. Al fine di assicurare unitarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario, sino a quando non è istituita la figura del Direttore Generale, definisce, previa consultazione dei dirigenti e/o dei funzionari responsabili degli uffici e servizi e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su

questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti; adotta, altresì, provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

**6.** Nel caso in cui sia istituita la figura del Direttore Generale, cui compete il coordinamento complessivo della struttura ed al quale rispondono i dirigenti e/o i responsabili degli uffici e servizi, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, le attribuzioni del Segretario saranno disciplinate nel regolamento di organizzazione.

**7.** Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente. Può essere incaricato delle funzioni di Direttore Generale.

**8.** Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.

#### Art. 74 - Il Vice Segretario

**1.** Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario comunale.

**2.** Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nell'esercizio delle sue funzioni, prendendo anche parte, quale collaboratore del segretario, alle sedute della Giunta e del Consiglio. Sostituisce il Segretario nei casi di vacanza dell'Ufficio, di assenza o di impedimento.

**3.** Il Vice Segretario riveste la qualifica di dirigente ed allo stesso viene assegnata la direzione di un'area dipartimentale.

#### Art. 75 - Il Direttore Generale

**1.** Questo Ente di tipo due in applicazione dell'art.2 del D.P.R. 347/1983, ma con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, può convenzionarsi con altri Enti locali aventi complessivamente una popolazione almeno pari o superiore a quindicimila abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

**2.** L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo di tempo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

**3.** La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dell'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli Enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni.

**4.** Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'Amministrazione.

**5.** Il Direttore Generale è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'Ente. A tal fine provvede:

- a) a definire, d'intesa con il Sindaco e gli assessori, nonché con i dirigenti e/o funzionari responsabili degli uffici e servizi, il piano dettagliato degli obiettivi, la relazione previsionale e programmatica, lo schema di bilancio ed il piano esecutivo di gestione, nonché gli altri piani e programmi eventualmente affidatigli dall'Amministrazione;
- b) a verificare nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni;

- c) a coordinare e sovrintendere all'attività gestionale emanando direttive ed istruzioni operative verso i dirigenti e/o funzionari direttivi responsabili degli uffici e servizi, nel pieno rispetto comunque delle autonome prerogative e competenze attribuite agli stessi dalla legge;
  - d) ad acquisire gli elementi ed esprimere il proprio motivato parere ai fini della valutazione dell'attività dei dirigenti e/o dei funzionari direttivi responsabili dei servizi e uffici;
  - e) a definire i criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi ed adottare le relative misure attuative.
- 6.** Entro quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario il Direttore Generale relaziona alla Giunta sull'andamento della gestione dell'anno precedente per ciascun settore di attività dell'Ente.
- 7.** La Giunta entro i successivi quindici giorni si esprime con motivato parere, confermando la fiducia al Direttore o invitando il Sindaco ad adottare l'eventuale provvedimento di revoca ove il livello dei risultati non risulti soddisfacente.
- 8.** Ove il Direttore Generale non sia nominato, il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo. Compete in tal caso al Segretario un'indennità aggiuntiva alla retribuzione commisurata alla gravosità dell'incarico.

#### Art. 76 - Gestione amministrativa

- 1.** I dirigenti e/o i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco sono preposti secondo l'ordinamento dell'Ente ed i criteri e le norme dettate dal regolamento sull'ordinamento degli Uffici e servizi, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili dell'attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono nonché in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 2.** A tal fine ai dirigenti e/o ai funzionari direttivi incaricati dal Sindaco, sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, secondo le competenze definite dallo statuto, dai regolamenti e dagli atti di indirizzo.
- 3.** I Dirigenti e/o i funzionari direttivi incaricati dal Sindaco in particolare:
- a) impiegano il personale secondo criteri di flessibilità e razionale suddivisione dei compiti e provvedono alla verifica periodica del carico di lavoro e della produttività;
  - b) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
  - c) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del Consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari comprese le determinazioni a contrattare la conseguente stipula dei contratti;

- d) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'Ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;
  - e) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile sulle proposte di deliberazione;
  - f) assumono gli atti di gestione finanziaria, di accertamento delle entrate e dei tributi rientranti nella competenza dell'Ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti dal Piano esecutivo di gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
  - g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
- 4.** Sono di competenza dei dirigenti e/o dei funzionari direttivi responsabili degli uffici e servizi, gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, di intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

**Art. 77 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti e/o funzionari direttivi**

- 1.** Fermi restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti e/o i funzionari responsabili degli uffici e servizi, nell'esercizio delle loro attribuzioni, assumono provvedimenti con rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo.
- 2.** Oltre alle attribuzioni indicate nel precedente articolo, spettano ai dirigenti e/o ai funzionari responsabili degli uffici e servizi nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
- a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
  - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali anche in materia edilizia e l'adozione degli atti connessi, compresa la ingiunzione di pagamento e gli atti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi;
  - c) l'adozione dei restanti atti gestionali ad eccezione di quelli che non possono essere considerati tali e che vengono adottati dal Sindaco in via di urgenza ai sensi dell'art.117 del D.Lgs 31/3/1998, n.112 (provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità od igiene pubblica) nonchè di quelli spettanti al Sindaco in qualità di Ufficiale di governo rientranti nella sua competenza istituzionale.
- 3.** Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e/o dai funzionari responsabili degli uffici e servizi, nonchè dai funzionari dell'Ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.
- 4.** I Responsabili degli uffici e servizi possono delegare le funzioni.

**Art. 78 - Le determinazioni ed i decreti**

- 1.** Gli atti dei dirigenti e/o dei funzionari direttivi, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del regolamento di contabilità.
- 2.** Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".

**3.** Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione, o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.

#### Art. 79 - Individuazione servizi ed uffici

**1.** Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi provvede ad individuare gli uffici e servizi da istituirsi obbligatoriamente per legge, nonchè le modalità di nomina dei rispettivi responsabili.

**2.** Può essere previsto, altresì, nel predetto regolamento, la costituzione, con provvedimento della Giunta comunale, di uffici posti alla diretta dipendenza del Sindaco e della Giunta per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.

#### Art. 80 - Assistenza legale

**1.** L'assistenza legale in sede processuale e per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio e all'andamento dei compiti di uffici è regolata dalla legge ed è disciplinata dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

**TITOLO V****I SERVIZI PUBBLICI****Art. 81 - Forme di gestione**

- 1.** Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività volte alla realizzazione di fini sociali e alla promozione e allo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
- 2.** Garantisce ed incentiva, altresì, servizi ed attività per assicurare processi di sviluppo culturali, sociali ed economici, per fornire strutture indispensabili all'attività imprenditoriale privata e pubblica. Tali incentivazioni possono assumere la forma di compartecipazione alla spesa ed agli oneri derivanti.
- 3.** Il Comune promuove ed incoraggia l'imprenditorialità locale, soprattutto giovanile, al fine di consentire la competitività nell'accesso alla gestione di servizi di interesse collettivo.
- 4.** Il Comune, secondo quanto attualmente stabilito dall'art. 14 –secondo comma- del D.L. 30/9/2003 n.269 convertito in legge 24/11/2003,n.326 che ha modificato il comma 15 dell'art.35 della legge 28/12/2001 n.448 introduttivo, a sua volta, dell'art.113bis T.U.E.L 18/8/2000,n.267, fatte salve eventuali successive norme modificative, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto a:
  - a) istituzioni;
  - b) aziende speciali anche consortili;
  - c) società a capitale interamente pubblico;
  - d) in economia.
- 5.** Il Comune può procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali, sociali e nel tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dall'Ente stesso costituite o partecipate.
- 6.** I rapporti tra l'Ente ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
- 7.** La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
- 8.** Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
- 9.** La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale, culturale e del tempo libero è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
- 10.** Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull'attività svolta dagli Enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

**Art. 82 - Gestione in economia**

- 1.** La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a: istituzioni, aziende speciali anche consortili, a società a capitali interamente pubblico.
- 2.** L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

**Art. 83 - Aziende speciali**

- 1.** Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale, può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, stabilendone i criteri e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari e ne approva lo Statuto.
- 2.** Sono organi dell'azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
  - a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
  - b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
  - c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell'Azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 3.** Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
- 4.** Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell'azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
- 5.** L'ordinamento dell'Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
- 6.** L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
- 7.** L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
- 8.** Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

**9.** Lo Statuto dell'Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione. I revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.

#### Art. 84 - Istituzioni

**1.** L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale. Sono organi dell'Istituzione il Presidente, Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore. Essi vengono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata. Il Consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali. L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

#### Art. 85 - Società di capitale

**1.** Per la gestione di servizi pubblici e sociali privi di rilevanza economica il Comune può avvalersi di società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano.

**2.** Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

#### Art. 86 - Affidamento a terzi

**1.** L'affidamento a terzi di servizi pubblici è previsto in applicazione della specifica normativa del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, nonché in conformità alle norme disciplinanti la materia.

#### Art. 87 - Gestione reti ed erogazione servizi pubblici locali a rilevanza economica

**1.** Le modalità di gestione e l'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono disciplinate dalle attuali disposizioni previste dall'art.14 –1^comma del D.L. 30/9/2003 n.269 convertito in legge 24/11/2003, n.326, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 35 della legge 28/12/2001 n.448 modificativo a sua volta, dell'art.113 del T.U.E.L. 18/8/2000 n.267, nonché in conformità ad eventuali future norme modificative disciplinanti la materia, e concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore restando ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.

**2.** Non è data la possibilità di cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica fatta salva la possibilità di conferire, anche in forma associata, la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui l'Ente detiene la maggioranza che è incedibile.

**3.** I casi in cui l'attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può essere separata da quella di erogazione degli stessi, sono stabiliti dalla disciplina di settore.

**4.** Nell'ipotesi di separazione dell'attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, nonché degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali l'Ente, anche in forma associata, si avvale:

- a) di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidato direttamente tale attività a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti che la controllano;
- b) di imprese idonee da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 35 della legge 448/2001.

**5.** L'erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto mediante l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
- c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolare del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli enti pubblici che la controllano.

**TITOLO VI****ASSISTENZA SOCIALE****Art. 88 - Programmi di assistenza**

- 1.** Il Comune assume a finalità principale la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche sulla base ed in attuazione della legge 8/11/2000, n.328 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2.** Il Comune si organizza anche mediante una programmazione coordinata ed integrata con altri soggetti istituzionali quali la Provincia e la Regione, in modo tale da esprimere risposte alle aspettative dei cittadini previa una adeguata localizzazione dei servizi ed una maggiore capacità di distribuire le risposte a livello territoriale, residenziale e domiciliare.
- 3.** L'art.18, comma 6, della legge 8/11/2000, n.328 individua nel Piano di Zona la sede territoriale per assicurare ai cittadini una risposta unitaria ed integrata dei servizi sociali e sanitari.
- 4.** Gli aspetti organizzativi e competenziali spettanti al Comune quale titolare delle funzioni di erogazione dei servizi sociali sono previsti e disciplinati dalla normativa.
- 5.** La Giunta Comunale, dopo aver sentito gli Enti e le associazioni interessate, predispone annualmente un programma quadro delle attività di assistenza, con specifico privilegio degli interventi sugli anziani, di assistenza economica e domiciliare a favore delle persone che ne hanno diritto, nonché di quelli diretti all'assistenza degli handicappati e al recupero dei tossicodipendenti.
- 6.** Nel medesimo programma, la Giunta provvede per le manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti, dei giovani e degli anziani.
- 7.** Nell'ambito delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, la Giunta comunale provvede a disciplinare, con programmi quadro di durata annuale, gli interventi comportanti erogazione di provvidenze in danaro o di servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche, pubbliche e private, miranti a garantire l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli, l'ulteriore prosecuzione degli studi.
- 8.** Per una migliore gestione del servizio socio-assistenziale, e di supporto delle attività, il Comune potrà stipulare apposite convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs 18/08/00, n.267.

**TITOLO VII****FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE****Art. 89 - Gli strumenti**

- 1.** Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
- 2.** Il Comune provvede alla gestione di funzioni e servizi che non possono essere convenientemente svolti su base comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche o di interventi e programmi coinvolgenti competenze di altri Comuni, della Provincia o di altri enti sovracomunali, mediante:
  - a) convenzioni;
  - b) consorzi;
  - c) accordi di programmi.
- 3.** Negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura devono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

**Art. 90 - Le convenzioni**

- 1.** Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia o con altri Enti sovracomunali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
- 2.** Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ed i reciproci obblighi e garanzie.

**Art. 91 - I consorzi**

- 1.** Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, con la provincia o altri Enti sovracomunali, per la gestione associata di uno o più servizi, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
- 2.** La convenzione disciplina, tra l'altro, l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
- 3.** Il Consiglio comunale nomina e revoca i rappresentanti del Comune nell'assemblea del Consorzio.

**Art. 92 - Gli accordi di programma**

- 1.** Per la definizione e la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune o, di altri Enti territoriali, il Sindaco, in forza della competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni degli enti interessati e per determinarne i tempi, le modalità, nonché i costi, le fonti di finanziamento e gli oneri derivanti da ogni altro connesso adempimento.

- 2.** Ai fini di cui al comma precedente, il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 3.** L'accordo è approvato con atto formale del Sindaco e deve essere portato a conoscenza del Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla data di approvazione.

#### Art. 93 - Unione di comuni

- 1.** Il Comune di Sala Consilina può attivarsi per l'istituzione di una unione dei Comuni del Vallo di Diano ai sensi della vigente normativa.

#### Art. 94 - Gestione funzioni e servizi amministrativi in forma associata

- 1.** Possono essere gestite in forma associata fra più Enti locali funzioni e servizi amministrativi, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano per conto degli enti aderenti.
- 2.** Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta ricevere da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, una efficiente erogazione dei servizi.
- 3.** I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

**TITOLO VIII****FINANZA E CONTABILITÀ****Art. 95 - Demanio e patrimonio**

1. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, nonché la revisione periodica degli inventari ed inoltre, le alienazioni patrimoniali.

**Art. 96 - Tributi comunali**

1. Nell'ambito dell'ordinamento della finanza pubblica al Comune è riconosciuta autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune esercita potestà impositiva autonoma nel campo ad esso riservato dalle disposizioni di legge vigenti, mediante l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

**Art. 97 - Entrate del comune**

1. Le entrate del Comune sono costituite da:
  - a) entrate proprie;
  - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
  - c) tasse e diritti per servizi pubblici;
  - d) trasferimenti erariali;
  - e) trasferimenti regionali;
  - f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
  - g) risorse per investimenti;
  - h) altre entrate;
  - i) eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Il Comune determina l'entità ed i criteri relativi alla compartecipazione dei cittadini alla copertura dei costi dei servizi pubblici. Nella determinazione delle tariffe il Comune può prevedere sistemi di differenziazione per favorire l'economicità della gestione e per sostenere particolari categorie di cittadini.
3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti o istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento adottato dall'Ente.

**Art. 98 - Bilancio e programmazione**

1. Il Consiglio comunale, entro il mese di dicembre di ogni anno o diverso termine stabilito dalla legge, delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il bilancio, redatto in termini di competenza osserva i principi dell'universalità, della veridicità, annualità, pubblicità, unità, integrità e pareggio finanziario..
2. La Giunta Comunale predispone, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità lo schema di bilancio con allegati da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, ed eventuali progetti, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti, nonché del bilancio pluriennale redatto per programmi, titoli, servizi e interventi.

4. Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e la attuazione degli interventi programmati.
5. Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.
6. I bilanci degli Enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio del Comune e ad esso allegati.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
8. Con apposito Regolamento il Consiglio disciplina le norme relative alla contabilità comunale in conformità a quanto prescritto dall'art.152 del D.Lgs 18/08/00, n.267.

#### Art. 99 - Rendiconto di gestione

1. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
2. La Giunta comunale, secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento di contabilità, presenta al Consiglio, per l'approvazione, il bilancio consuntivo dell'anno precedente accompagnato da una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei consiglieri comunali prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal Regolamento di contabilità.
4. I rendiconti degli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.

#### Art. 100 - Composizione e nomina dell'organo di revisione

1. Il Collegio dei Revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio con voto limitato a due componenti tra persone indicate dalla legge.
2. Le indennità e i compensi dei Revisori sono regolati dalla legge.
3. Le proposte inerenti all'elezione dei Revisori, presentate dagli interessati a seguito di apposito avviso pubblicato all'albo pretorio e depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae da ciascun candidato e dalla dichiarazione di accettazione. L'incarico è subordinato al rispetto del dettato dell'art.238 del D.Lgs. 18/08/00, n.267.
4. Essi durano in carica un triennio, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell'ipotesi di cui all'art.134 del D.Lgs. 18/08/00, n.267, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili salvo inadempienza.

**5.** Non possono essere nominati Revisori dei conti coloro che versano nelle ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'art.2399 codice civile, intendendo per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'Ente. Inoltre non possono essere nominati revisori:

- a) i Consiglieri ed amministratori in carica, durante il mandato amministrativo in corso o che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente;
- b) coloro che svolgono un incarico politico o sono comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro Ente, o della Comunità Montana facente parte della medesima circoscrizione dell'ordine professionale di appartenenza. La candidatura per le elezioni a Consigliere comunale dell'Ente comporta la decadenza immediata della carica del revisore;
- c) il Segretario Comunale e i dipendenti del Comune, nonché i dipendenti della Regione, della Provincia, della Comunità Montana e della eventuale unione dei Comuni.

**6.** L'esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Comune. È altresì incompatibile con la carica di amministratore di Enti, Istituti, o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.

**7.** I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.

**8.** La revoca dall'ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.

**9.** In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.

#### Art. 101 - Svolgimento delle funzioni

**1.** Il Collegio dei Revisori, esercita vigilanza sulla regolarità contabile economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.

**2.** Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l'efficienza ed i risultati.

**3.** I Revisori collaborano col Consiglio comunale, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del Comune.

**4.** I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.

**5.** Nell'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità economica contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue aziende ed istituzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli uffici copia degli atti e dei documenti necessari.

**6.** Essi sono tenuti a verificare l'avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell'ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.

**7.** Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta Comunale, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.

**8.** Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni previste per legge l'Organo di Revisione può partecipare all'Assemblea dell'Organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre assemblee dell'organo consiliare nonché alle riunioni della Giunta.

**9.** Il Regolamento di contabilità definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione, nonché le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione specificando i rapporti del collegio con gli organi elettivi e burocratici. Il Regolamento può attribuire al Collegio ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto alla attività degli organi amministrativi dell'Ente.

**10.** Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

#### Art. 102 - Controllo economico-finanziario e di gestione

**1.** I dirigenti e/o i funzionari direttivi sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione.

**2.** I dirigenti e/o i funzionari direttivi relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale, che, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extra-contabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

**3.** Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia, l'economicità della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nell'apposito regolamento e nel regolamento di contabilità

**4.** L'organizzazione dei controlli interni è effettuata anche in deroga ai principi di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs. 30/7/1999, n.286.

**5.** Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali.

#### Art. 103 - Contratti

**1.** Il Comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria, in quanto recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.

**2.** Le norme per la disciplina dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite nell'apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.

**3.** La stipulazione dei contratti deve comunque essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute necessarie;

- c) le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla base.

## **TITOLO IX**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 104 - Revisione e abrogazione dello statuto**

- 1.** La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste dalla legge per la sua approvazione.
- 2.** La proposta di abrogazione di norme statutarie segue la stessa procedura della proposta di revisione.
- 3.** Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere ripresentata se non sia trascorso un anno dalla sua elezione.
- 4.** Il Sindaco previa consultazione pubblica di associazioni, organizzazioni, enti ed uffici, può convocare il Consiglio comunale per una revisione delle norme contenute nel presente Statuto.

#### **Art. 105 - Entrata in vigore dello statuto**

- 1.** Dopo che l'atto deliberativo di approvazione dello Statuto è divenuto esecutivo, il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all'Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta ufficiale.
- 2.** Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.
- 3.** Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revisioni o alle modifiche statutarie.
- 4.** Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.